

un altro mondo è possibile



...anzi e' indispensabile



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE KARIBU ONLUS
CODICE FISCALE 03855950279 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)**

Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita alle ore 19,45 tramite la piattaforma online Zoom, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.
2. Varie ed eventuali.

Alle ore 20,45 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'associazione sig. Cagnin Galdino dichiara aperti i lavori assumendo, per volere della medesima, la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Zanta Giuseppino.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 24 soci su un totale di 34 aventi diritto. In merito al punto 1 dell'ordine del giorno il segretario relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter essere iscritti al registro del RUNTS. Quindi dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro, chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

In merito al punto 2 dell'ordine del giorno il segretario comunica ai soci la necessità di autorizzare il presidente a stipulare l'atto notarile di acquisto dell'immobile sito in Scorzè via Alessandro Volta 26/28, per l'importo di € 125.100,00 con la spett.le società Enel Italia spa, stipula che dovrebbe avvenire entro la metà del mese di maggio c.a.. Dopo alcune richieste di chiarimenti i soci all'unanimità autorizzano il presidente alla stipula dell'atto notarile di acquisto dell'immobile e per il prezzo sopra descritti.

Alle ore 22.45 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL PRESIDENTE
(Cagnin Galdino)

IL SEGRETARIO
(Zanta Giuseppino)

Reg. il 14-05-2021

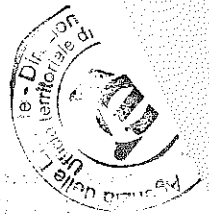
Euro _____

Confermi al Mod. F.24

c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2

A.N. 1937

serie 3A PRIVATI



IL FUNZIONARIO (*)

Iannitti Silvio

(*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, **Eugenio Amicare**

Art. 1 - Denominazione e sede

L'Ente del terzo settore denominato "**ASSOCIAZIONE KARIBU ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**" (Onlus) in sigla: **ASSOCIAZIONE KARIBU O.D.V.** è una associazione non riconosciuta senza finalità di lucro, apartitica e aconfessionale, costituita, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia.

L'Organizzazione ha sede legale in via Roma 49 nel comune di Scorzè (VE).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Promuovere e sostenere progetti di solidarietà in favore delle popolazioni dei paesi meno sviluppati e dei cittadini immigrati in Italia, sostenendo così i processi di autodeterminazione ed emancipazione di chi è più svantaggiato;
- Creare programmi e progetti di cooperazione internazionale volti a promuovere l'autosviluppo economico e sociale dei Paesi più svantaggiati.
- Realizzare campagne informative e di sensibilizzazione (attraverso strumenti come incontri, dibattiti, cineforum, attività sui social network etc....) per promuovere una cultura di giustizia, di pace, di accoglienza e di rispetto dell'ambiente e dei diritti dell'uomo;
- Divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, con particolare attenzione a quelli legati al commercio internazionale, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento critico rispetto al modello economico attuale e la ricerca di modelli più etici e sostenibili, creando occasioni per favorire l'incontro fra i consumatori e i produttori.
- Creare servizi di sostegno e di accoglienza per favorire un inserimento sociale e lavorativo degli immigrati e delle loro famiglie; con lo scopo tra gli altri di valorizzare l'espressione del pensiero e della produzione culturale dei cittadini stranieri.
- Ideare, realizzare e diffondere materiali informativi e progetti educativi che si focalizzino su seguenti temi: sviluppo sostenibile, multiculturalità, integrazione sociale, solidarietà, della fratellanza fra i popoli e rispetto dei diritti umani. Coinvolgendo in modo particolare i giovani e le scuole di ogni grado.
- educare e sostenere idee legate al tema della pace, alla multiculturalità e all'integrazione per combattere le disuguaglianze, finalizzate a promuovere la cultura della legalità, della nonviolenza, della difesa non armata e la tutela dei diritti civili;
- sostenere uno sviluppo sostenibile e la sensibilità verso tematiche ambientali, promuovendo una cultura di sobrietà finalizzata non solo a limitare lo spreco ma anche a contrastare le disuguaglianze sociali fra i popoli.
- Organizzare feste ed incontri ludici per favorire l'integrazione fra le persone e promuovere i valori che contraddistinguono l'associazione.
- Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a sviluppare politiche economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati, anche effettuando campagne di informazione e pressione sulle istituzioni stesse;
- promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali;
- partecipare a bandi pubblici per la realizzazione di progetti specifici attinenti alle finalità associative e per la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale

L'Associazione può inoltre svolgere ogni altra iniziativa strumentale alle attività sopra descritte, dandosi atto che la loro elencazione non è esaustiva.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Dlgs. 117/17.

Art. 6 – Associati

Possono essere associati le persone fisiche di maggiore età che ne condividano gli scopi e mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarli. Il numero degli associati è illimitato ma non può mai essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 32 comma 1 Dlgs 117/17. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Art. 7 – Ammissione

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta all'organizzazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti e soci sostenitori sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

Art. 8 – Diritti e Doveri

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento interno e per la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione;
- ad eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ad essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ad essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali ed esaminare i libri sociali;
- a votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- al versamento annuale del contributo associativo.



Il contributo associativo dovrà essere determinato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, ed in ogni caso non potrà mai essere restituito. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile, né rimborsabile.

Art. 9 - Recesso - Esclusione

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Il recesso dell'associato dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti dell'associato:

- a) che sia gravemente inottemperante alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'ODV;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'ODV;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali.

Gli associati receduti o esclusi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Gli associati che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi, decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, dopo aver ricevuto l'avviso di sanare la posizione, perderanno automaticamente la qualifica di associato senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza la possibilità di rientro nell'organizzazione.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai destinatari, mediante lettera raccomandata, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del mancato rinnovo dell'iscrizione annuale. L'associato, potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'organizzazione chiedendo la convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria per discutere di tale provvedimento.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro degli associati che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la relativa delibera.

Art. 11 - Qualità di volontario

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 12 - Organi dell'organizzazione

Sono organi dell'organizzazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di revisione legale dei conti (eventuale);
- e) Organo di Controllo (eventuale);

Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.



Art. 13 - Assemblea degli Associati

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano anche gli assenti o dissenzienti. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e nei luoghi di esercizio dell'attività, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione dovrà inoltre essere comunicato ai singoli associati mediante una modalità stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che ne garantisca la conoscenza ad ogni singolo associato quali a puro titolo di esempio: l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, pec, sms o firma per presa visione della convocazione dell'Assemblea.

Art. 14 - L'Assemblea Ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta al Presidente dell'organizzazione, con le indicazioni delle materie da trattare, dall'Organo di Revisione legale dei conti, dall'Organo di controllo e da almeno un decimo degli associati.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Di ogni assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di assemblea conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 15 - L'Assemblea di norma è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'organizzazione, sulla devoluzione del patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sulla revoca del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Revisione legale dei conti e dall'Organo di Controllo.

Art. 16 - In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla

prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio per cui occorrerà il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' possibile che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno $\frac{1}{3}$ dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail, sms o lettera da spedirsi o consegnarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'organizzazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre il bilancio preventivo;
- c) predisporre il Regolamento interno;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati, di cui agli art. 9 lettere a), b), c);
- f) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Consigliere;
- g) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'organizzazione;
- h) affidare, con apposita delibera, incarichi speciali agli associati attivi;

- i) stabilire il contributo associativo annuale;
- j) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- k) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS previsto dalla normativa;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'organizzazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione tra i primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo poi deciderà in merito alla nuova assegnazione delle cariche. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 60 giorni l'Assemblea Ordinaria perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 19 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'organizzazione. Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Dura in carica cinque anni.

Art. 21 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Dura in carica cinque anni.

Art. 22 - Libri sociali - trasparenza e pubblicità

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Oltre alla tenuta regolare dei suddetti documenti, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività, alle deliberazioni del Consiglio direttivo, alle deliberazioni dell'assemblea degli associati con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 23 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Patrimonio dell'organizzazione

- Il patrimonio dell'organizzazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale effettuato dai fondatori;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 26 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 27 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



Art. 28 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 29 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 30 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 32 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra gli associati determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza dell'organizzazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 35 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5. sexies del D.L. n° 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.